

5. I pagamenti elettronici

Con la locuzione "pagamenti elettronici" si identificano diverse tecniche di pagamento (carte di credito, carte di debito, bonifici on line, ecc.) che consentono movimentazioni patrimoniali da un soggetto ad un altro per il tramite di ordini inviati elettronicamente, senza il ricorso alla moneta cartacea.

I pagamenti elettronici si stanno lentamente affermando anche in relazione a tutti gli importi da corrispondere (a qualunque titolo) a una Pubblica Amministrazione, proprio in virtù dei notevoli benefici in termini di riduzione dei costi, semplificazione e maggiore comodità delle transazioni; è per questo motivo che il Legislatore, con il [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (così come modificato dal recente [D. L. n. 179/2012](#)), ha deciso di obbligare anche le Pubbliche Amministrazioni ad accettare pagamenti effettuati dai propri utenti con modalità informatiche.

I pagamenti elettronici: gli obblighi per la PA

Il Codice dell'Amministrazione Digitale, nel corso degli anni, è stato modificato nella parte relativa ai pagamenti informatici a favore delle Amministrazioni, ampliando la portata del principio secondo cui gli uffici pubblici devono consentire l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti (es. i diritti di segreteria), con modalità informatiche su tutto il territorio nazionale (art. 5).

La finalità della norma è quella di rendere i pagamenti a favore delle Amministrazioni più semplici, veloci e trasparenti.

L'utilizzo degli strumenti di pagamento su supporto informatico assume, dopo la riforma del CAD, carattere generale: l'obbligo di garantire l'utilizzo di questi strumenti è stato, infatti, esteso tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice.

In particolare, viene imposto alle Amministrazioni di rendere sempre possibili i pagamenti tramite bonifici *on line*, carte di debito, carte di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibili.

Naturalmente, in ossequio alla vigente normativa, le Amministrazioni dovrà sempre assicurare:

- a) la riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti nella transazione;
- b) l'autenticità ed identificabilità delle parti;
- c) l'inalterabilità ed integrità dei dati.

Le principali novità della novella dell'articolo 5 del CAD sono le seguenti:

- a) estensione dell'ambito soggettivo: sono tenuti ad accettare pagamenti con modalità informatica, a prescindere dall'importo della singola transazione, non solo le Amministrazioni pubbliche, ma anche le imprese pubbliche e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi;
- b) tali soggetti devono pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN del conto di pagamento e le altre indicazioni richieste per i bonifici bancari e postali;
- c) i prestatori di servizi di pagamento di cui si possono avvalere i soggetti sopra indicati sono individuati mediante il ricorso alla Consip o alle centrali di committenza regionale;
- d) nel caso di pagamento attraverso carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto corrente, devono essere indicate le condizioni anche economiche per il loro utilizzo;
- e) possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio: in tal caso devono essere rese disponibili le modalità di pagamento tramite carte.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede, quindi, un vero e proprio diritto per cittadini e imprese di effettuare i pagamenti comunque dovuti alle PA tramite le tecnologie ICT: è infatti previsto che tutte le PA e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza siano tenuti - a partire dal 1° giugno 2013 - ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Tra le diverse somme dovute alle Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, particolarmente diffusa è la c.d. "imposta di bollo".

Al fine di dematerializzare completamente l'interazione tra Ente e cittadino è stata introdotta la possibilità di pagare elettronicamente anche gli importi relativi all'imposta di bollo, modificando le precedenti disposizioni normative.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, occorre rilevare come l'art. 3 [D.P.R. 642/1972](#) prevedesse per il bollo virtuale tre modalità di pagamento (presso l'Agenzia delle entrate, altri uffici autorizzati oppure attraverso il versamento in conto corrente postale) alle quali l'art. 6-bis [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#) (c.d. decreto "Semplifica Italia") ha aggiunto la possibilità per il cittadino di pagare l'imposta per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Le regole tecniche per l'attuazione dell'art. 6-bis D.L. n. 5/2012 sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

I pagamenti elettronici: gli strumenti per le PA

Per consentire l'effettività del diritto di disporre pagamenti elettronici, le Amministrazioni devono avvalersi dei prestatori di servizi di pagamento la cui attività è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria vigente; tali prestatori vengono individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo relativo all'operazione effettuate, deve procedere a riversarlo al tesoriere dell'ente e lo registra in apposito sistema informatico, con l'indicazione di appositi codici identificativi, nonché dei codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria o dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

Le Amministrazioni possono adempiere agli obblighi previsti dal CAD anche utilizzando la piattaforma [Nodo-Pagamenti SPC](#) prevista dall'art. 81 CAD.

Si tratta di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del CAD.

Tale infrastruttura si configura come una componente del Sistema Pubblico di Connettività che regola - a livello nazionale - le modalità organizzative e tecnico-infrastrutturali di funzionamento dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, senza alterare i rapporti commerciali tra i diversi attori del processo, ma introducendo più semplici modalità di interazione.

Il Sistema è inteso come l'insieme di regole, standard, strutture organizzative e infrastrutture finalizzate a:

- agevolare il colloquio tra Pubblica Amministrazione, utenti privati e mondo finanziario preservando gli investimenti già effettuati ad oggi dalle pubbliche amministrazioni per offrire servizi di pagamento;
- ridurre i costi dell'attuale sistema dei pagamenti, grazie all'utilizzo di specifiche tecniche di interfacce standard, a vantaggio sia della pubblica amministrazione, sia dei privati;
- operare sui flussi informativi senza interferire sui flussi finanziari né alterare le procedure di tesoreria ed i correlati rapporti con gli enti tesorieri;
- fornire uno strumento di riconciliazione automatica dei flussi degli incassi.

Le Pubbliche Amministrazioni possono aderire al Nodo dei pagamenti-SPC sottoscrivendo con l'[Agenzia per l'Italia Digitale](#) appositi Protocolli di adesione.

Riferimenti Normativi	<i>D. Lgs. n. 82/2005: artt. 5, 5-bis, 7, 63, 81 – D.L. n. 5/2012: art. 6-bis</i>
Regole tecniche e provvedimenti attuativi	- Regole Tecniche in materia di Pagamenti Informatici (BOZZA)
Tag	<i>Organizzazione, Strumenti, Diritti digitali</i>

Voci di glossario

Continuità operativa/Disaster recovery – Pagamento informatico – Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)